

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Premessa

Il regolamento di attuazione disciplina l'attuazione del PIF nella sua interezza facendo riferimento alle due tematiche relative a:

1. **aspetti pianificatori di natura territoriale** che sono oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTCP e che, con il PIF vigente, diventano prescrittivi nei riguardi dei PGT comunali;
2. **attività selvicolture e gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico**, che riguardando essenzialmente le attività silvo-pastorali in senso stretto e che non hanno ricadute a livello urbanistico territoriale.

Per facilitare la lettura e la comparazione fra i regolamenti di attuazione dei diversi PIF, il regolamento medesimo viene redatto secondo il seguente indice.

INDICE

I – PARTE SPECIALE	
NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA	
TITOLO 1 – GENERALITA'	
<i>Art. 1 – Durata e ambito di applicazione</i>	11
<i>Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei e dei “sistemi verdi”</i>	11
<i>Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti</i>	11
<i>Art. 4 – Attuazione del Piano</i>	11
<i>Art. 5 – La multifunzione e le attitudini potenziali dei boschi</i>	12
<i>Art. 6 – Gestione ed aggiornamento del Piano</i>	12
<i>Art. 7 – Strumenti per la gestione del Piano_</i>	13
TITOLO 2 - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA	
<i>Art. 8 – Piano Territoriale Regionale (PTR)</i>	13
<i>Art. 9 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</i>	13
<i>Art. 10 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)</i>	14
<i>Art. 10 bis Modalità di raccordo con la pianificazione provinciale</i>	14
<i>Art. 11 – Piano Cave Provinciale</i>	14
<i>Art. 12 – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino Po</i>	15
<i>Art. 13 – Piani di gestione siti NATURA 2000</i>	15
<i>Art. 14 - Pianificazione faunistico-venatoria</i>	15
<i>Art. 15 – Pianificazione assestamentale (PAF)</i>	15
<i>Art. 16 – Pianificazione di dettaglio ed accesso ai contributi</i>	16
<i>Art. 17 – Rete ecologica</i>	17

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI

<i>Art. 18 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità</i>	17
<i>Art. 19 - Tipologie di trasformazioni ammesse</i>	18
<i>Art. 20 - Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica</i>	19
<i>Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica</i>	20
<i>Art. 22 - Trasformazioni speciali</i>	21
<i>Art. 23 - Boschi non trasformabili</i>	22
<i>Art. 24 - Autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi</i>	22
<i>Art. 25 - Obbligo di compensazione</i>	22
<i>Art. 26 - Trasformazioni senza obbligo di compensazione</i>	23
<i>Art. 27 - Trasformazioni con obblighi di minima entità</i>	23
<i>Art. 28 - Costo degli interventi compensativi</i>	24
<i>Art. 29 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile</i>	24
<i>Art. 30 - Aree da destinare a interventi compensativi</i>	24
<i>Art. 31 - Interventi compensativi</i>	25
<i>Art. 32 - Albo delle opportunità di compensazione</i>	25
<i>Art. 33 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione</i>	25
<i>Art. 34 - Monetizzazione e cauzione</i>	25

TITOLO 4 - RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI
TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E INTERVENTI COMPENSATIVI

<i>Art. 35 - Richiamo alla legislazione vigente</i>	26
---	----

TITOLO 5 - PRESCRIZIONI PER AREE RICADENTI NEI SITI NATURA 2000

<i>Art. 36 Tipologie d'interventi da sottoporre a valutazione d'incidenza</i>	26
<i>Art. 37 Tipologie d'interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza</i>	26

Art. 38 Misure di mitigazione per gli interventi previsti dal PIF e ricadenti in aree SIC e/o ZPS 27

II – PARTE GENERALE
NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE
INDIVIDUATE DAL PIF

TITOLO 1 – GENERALITÀ

Capo 1) Disposizioni generali

Art. 1) Ambito di applicazione e definizioni “vedi R.R 5/07”

Art. 2) Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico “vedi R.R 5/07”

Art. 3) L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

Art. 4) L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

Art. 5) Deroghe alle norme forestali “vedi R.R 5/07”

TITOLO 2 – PROCEDURE

Capo 1) Istanza

Art. 6) Autorizzazione “vedi R.R 5/07”

Art. 7) Silenzio assenso per interventi in deroga “vedi R.R 5/07”

Art. 8) Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali “vedi R.R 5/07”

Art. 9) Denuncia di inizio attività “vedi R.R 5/07”

Art. 10) Opere di pronto intervento “vedi R.R 5/07”

Art. 11) Procedura informatizzata “vedi R.R 5/07”

Art. 12) Validità del permesso di taglio “vedi R.R 5/07”

Capo 2) Allegati tecnici all'istanza

Art. 13) Dichiarazione di conformità tecnica L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

Art. 14) Progetto di taglio _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 15) Relazione di taglio _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 16) Esonero dalla presentazione di allegati _____ "vedi R.R 5/07"

Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

Art. 17) Controlli _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 18) Sanzioni _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 19) Ripristino dei luoghi _____ "vedi R.R 5/07"

TITOLO 3 - GESTIONE DEI BOSCHI**Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi**

Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali _____ **30**

Sezione 1) Regole generali sugli interventi di gestione

Art. 21) Stagione silvana _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 22) Scarti delle lavorazioni _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 23) Conversioni _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 24) Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 25) Rinnovazione artificiale _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 26) Raccolta del terriccio e della lettiera _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 27) Raccolta di materiale di propag. forest. e boschi da seme _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 28) Potature e tagli delle ceppaie _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 29) Sradicamento delle piante e delle ceppaie _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 30) Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante _____ "vedi R.R 5/07"

Art. 31) Gestione dei castagneti da frutto _____ "vedi R.R 5/07"

Sezione 2) Prevenzione dei danni

<u>Art. 31 bis) Prevenzione dei pericoli in bosco</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 32) Danni all'ecosistema</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 33) Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 34) Prevenzione dai danni da concentr. avvallamento ecc.</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Sezione 3) Altre disposizioni</u>	
<u>Art. 35) Segnaletica</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 36) Recinzioni e chiudende</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 37) Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 38) Carbonizzazione in bosco</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
 <u>Capo 2) Selvicoltura</u>	
<u>Sezione 1) Norme generali per tutti i boschi</u>	
<u>Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia</u>	<u>30</u>
<u>Art. 40) Norme per gli interventi nei cedui</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 41) Periodicità dei tagli</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 42) Norme per cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
 <u>Sezione 2) Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale</u>	
<u>Art. 43) Compilazione del piano d'assestamento forestale</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 44) Piani di assestamento forestale scaduti</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 45) Accantonamento degli utili</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 46) Libro economico e ripresa</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
 <u>Sezione 3) Norme specifiche per le aree protette</u>	
<u>Art. 47) Gestione selvicolturale nelle aree protette</u>	<u>"vedi R.R 5/07"</u>
<u>Art. 48) Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000</u>	<u>31</u>

Capo 3) Rimboschimenti d imboschimenti

Art. 49) Caratteristiche degli impianti "vedi R.R 5/07"

Art. 50) Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti "vedi R.R 5/07"

Art. 51) Materiale vegetale "vedi R.R 5/07"

Art. 52) Divieto all'impiego di specie esotiche ecc. "vedi R.R 5/07"

Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi**Sezione 1) Difesa fitosanitaria**

Art. 53) Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi "vedi R.R 5/07"

Sezione 2) Difesa dagli incendi

Art. 54) Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi "vedi R.R 5/07"

Art. 55) Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi "vedi R.R 5/07"

Art. 56) Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche "vedi R.R 5/07"

Capo 5) Pascolo in bosco

Art. 57) Limiti al pascolo in bosco 32

Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

Art. 58) Tagli per la manut.nelle aree di pertinenza di elettrodotti "vedi R.R 5/07"

Art. 59) Tagli per la manut. nelle aree di di reti di pubblica utilità "vedi R.R 5/07"

Art. 60) Tagli per la manut. nelle aree di viabilità, delle ferrovie ecc. "vedi R.R 5/07"

Art. 61) Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche "vedi R.R 5/07"

Capo 7) Altri vincoli

Art. 62) Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'art. 17 r.d. 3267/1923 "vedi R.R 5/07"

Art. 63) Boschi intensamente fruiti "vedi R.R 5/07"

TITOLO 4 - GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Capo 1) Gestione della vegetazione

Art. 64) Taglio di alberi e arbusti “vedi R.R 5/07”

Capo 2) Terreni agrari

Art. 65) Lavorazioni del terreno “vedi R.R 5/07”

Art. 66) Regimazione delle acque agrarie “vedi R.R 5/07”

Art. 67) Prati stabili “vedi R.R 5/07”

Capo 3) Pascolo in aree non boschive

Art. 68) Modalità di pascolo “vedi R.R 5/07”

Art. 69) Pascolo eccessivo “vedi R.R 5/07”

TITOLO 5 - INFRASTRUTTURE FORESTALI E ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art. 70) Definizioni “vedi R.R 5/07”

Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 71) Manutenzione “vedi R.R 5/07”

Art. 72) Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale “vedi R.R 5/07”

Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei

Art. 73) Gru a cavo 32

Art. 74) Fili a sbalzo “vedi R.R 5/07”

Capo 3) Altre norme

Art. 75) Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici “vedi R.R 5/07”

Art. 75 bis) Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico “vedi R.R 5/07”

Art. 76) Infrastrutture forestali temporanee 33

Art. 77) Altre norme di salvaguardia idrogeologica **“vedi R.R 5/07”**

Art. 78) Movimenti terra per linee e condotte aeree o interrato **“vedi R.R 5/07”**

Art. 79) Entrata in vigore e disposizioni finali **“vedi R.R 5/07”**

Allegato 1 – Relazione forestale “tipo”, per trasformazioni fino a 2.000 mq

Allegato 2 – Matrice per la determinazione del rapporto di compensazione

I – PARTE SPECIALE

**NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA**

TITOLO 1 – GENERALITA'***Art. 1 – Durata e ambito di applicazione***

Il Piano ha una durata di 15 anni per il periodo 2011-2025

Il Piano disciplina le attività selvicolturali all'interno di tutti i boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e al vincolo per altri scopi di cui al r.d. 3267/1923, compresi nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - con esclusione delle zone di competenza del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, - così come individuati nella cartografia allegata al Piano di Indirizzo Forestale (PIF).

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Provincia, i Comuni e gli Enti con competenze forestali e urbanistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, possono verificare, in ogni momento con gli opportuni livelli di dettaglio, la presenza o meno del bosco, facendo riferimento per la sua identificazione alle disposizioni di legge vigenti al momento e alle relative disposizioni gestionali e attuative di competenza.

Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei e dei “sistemi verdi”

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, e li classifica in funzione delle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tav. 2 “Carta delle tipologie forestali”, redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco, ricompresi nella tipologia delle “formazioni vegetali irrilevanti” di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della L.R. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi e sostanzialmente compresi all'interno dei tessuti urbani, edificati e infrastrutturati.

Tali popolamenti non sono stati individuati negli elaborati cartografici del PIF.

Queste formazioni possono essere composte da: zone di interfaccia quali scarpate stradali, scarpate ferroviarie, elettrodotti, aree in corrispondenza di cave e discariche.

Tali aree perdono la classificazione bosco senza bisogno di formali provvedimenti e senza l'onere di interventi compensativi art. 43 L.R. 31/2008.

Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell' art. 43 L.R. 31/2008.

Art 4 – Attuazione del Piano

Al fine di assecondare le attitudini potenziali dei diversi soprassuoli boscati, di cui al successivo articolo, la Comunità Montana promuove l'attuazione del presente Piano di indirizzo forestale attraverso la finalizzazione delle sue diverse attività, in particolare:

- attraverso l'individuazione di priorità e di criteri di assegnazione dei finanziamenti di sua competenza: comunitari, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale;
- attraverso definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d'area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale;
- assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali (attività di formazione ed informazione) tramite i servizi erogati dai propri Uffici o anche attraverso corsi e serate tematiche.

Art. 5 - La multifunzione e le attitudini potenziali dei boschi

Il Piano, considerate le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che ne valorizzano l'attitudine potenziale assegnata dal PIF (destinazione selvicolturale) e, più in generale, la loro multifunzionalità.

L'attitudine assegnata dal Piano ai diversi soprassuoli e le attività promosse al riguardo dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio attengono alla:

- attitudine produttiva;
- attitudine naturalistica;
- attitudine paesaggistica;
- attitudine protettiva;
- attitudine paesaggistica - fruitiva.

Art. 6 - Gestione ed aggiornamento del Piano

In fase di gestione il piano è sottoposto ad aggiornamento mediante la redazione di un rapporto periodico con cadenza quinquennale nel quale si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, adeguamento e variante.

Costituiscono elemento di adeguamento e sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Esecutiva della Comunità Montana:

la ridefinizione e la correzione di aspetti di dettaglio del limite del bosco apportato in sede di approvazione dei PGT a seguito di analisi di maggior dettaglio;

l'adeguamento delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di correzioni di meri errori materiali o di adeguamento all'evoluzione normativa;

Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana secondo l'iter legislativo vigente:

- revisione generale a scala territoriale delle perimetrazioni delle aree boscate;
- revisione generale a scala territoriale delle attitudini e/o delle destinazioni attribuite ai boschi;
- revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- varianti sostanziali delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale;
- ogni altra modifica al PIF approvato non ricompresa nelle indicazioni e negli adeguamenti sopra riportati.

Qualsiasi variazione sostanziale al Piano di Indirizzo Forestale dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza.

Art. 7 - Strumenti per la gestione del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF, viene fornito apposito "programma di gestione" basato su un Sistema Informativo Forestale (SIF) a cui sono demandati i compiti di raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale quali: interventi di sistemazione idraulico forestale, utilizzazione, interventi di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate, interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.

TITOLO 2 Rapporti con gli altri strumenti di programmazione sovraordinata

Art. 8 - Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d'Indirizzo Forestale, attraverso l'individuazione delle aree boscate, concorre a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato del PTR come il territorio "prevalentemente libero da insediamenti, o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari".

Art. 9 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d'Indirizzo Forestale è uno specifico piano di settore del PTCP ed è redatto in piena coerenza con i suoi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 art 15 della L.R. 12/2005 e ss.m.e.i., gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi in esso contenuti assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Art. 10 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)

Giusto il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.

Tali «rettifiche, precisazioni e miglioramenti», una volta validati dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, corrispondono a rettifiche del Piano a sensi del precedente art. 6.

Art. 10 bis Modalità di raccordo con la pianificazione provinciale

La Comunità Montana effettua le validazioni o approvazioni comunque denominate previste ai titoli I e II della “Parte I- Parte speciale (Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovraordinata)” del PIF anteriormente all'adozione dei Piani di Governo del Territorio. Tuttavia la Provincia si impegna a chiedere tale parere alla Comunità Montana qualora il PGT o sua variante, trasmesso per l'espressione del parere di compatibilità, ne sia sprovvisto. L'ente mandamentale ha tempo 30 giorni per fornire l'atto, trascorsi infruttuosamente i quali la Provincia provvederà attraverso il suo Servizio Agricoltura e Foreste in sede di parere di compatibilità.

Art. 11 – Piano Cave Provinciale

Il PIF tiene conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi e che si trovano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso e alla coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Art. 12 – Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino PO

Il PIF recepisce le indicazioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po (fasce PAI), per la definizione delle politiche di gestione dei soprassuoli forestali e, in particolare, per la definizione delle “attitudini funzionali prevalenti”.

Ai soprassuoli ricompresi nelle fasce PAI, il Piano di Indirizzo Forestale riconosce la preminente destinazione di protezione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 13 - Piani di gestione siti NATURA 2000

Il raccordo tra la pianificazione prevista dal P.I.F. e le proposte contenute nei piani di gestione per i siti NATURA 2000, ricadenti (parzialmente o totalmente) nel presente piano, qualora le schede dei "modelli colturali" e delle "azioni di piano" risultassero difformi rispetto alle indicazioni dettate dai sopraccitati piani di gestione, sarà garantito dalle procedure di confronto previste dalla Valutazione Ambientale Strategica e dalla Valutazione di Incidenza cui è soggetto al P.I.F..

Art. 14 - Pianificazione faunistico-venatoria

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica, anche attraverso il riconoscimento degli "Elementi per la rete ecologica del comprensorio della Comunità Montana".

Art. 15 - Pianificazione assestamentale (PAF)

Sul territorio sotteso dal PIF della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono presenti 21 Piani di Assestamento Forestale, di cui n° 11 vigenti, n° 6 in revisione e n° 4 scaduti.

Le indicazioni della pianificazione forestale sono state recepite e valutate nella stesura del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

PIANI DI ASSESTAMENTO COMUNITA' MONTANA DI SONDRIO

N°	Comune	Validità		Note	N°	Comune	Validità		Note
		dal	al				dal	al	
1	Albosaggia	1198	2012	vigente	12	Fusine	2005	2019	vigente
2	Berbenno di Valtellina	1997	2006	revisione	13	Lanzada	2003	2017	vigente
3	Caiolo	2003	2017	vigente	14	Montagna Poggiridenti	2006	2020	vigente
4	Caspoggio	1994	2003	revisione	15	Piateda	---	---	Revisione
5	Castello dell'Acqua	1990	1999	revisione	16	Ponte in Valt.	2003	2017	Vigente
6	Castione	2005	2019	vigente	17	Postalesio	2004	2018	Vigente
7	Cedrasco	2003	2017	vigente	18	Sondrio	1991	2005	Revisione
8	Chiesa in	2003	2017	vigente	19	*Spriana	1991	2005	Scaduto

	Valmalenco								
9	Chiuro	1989	1998	revisione	20	Torre S. Maria	2000	2009	Vigente
10	Colorina	1997	2006	revisione	21	**Tresivio	1993	2002	scaduto
11	*Faedo Valtellino	1992	2006	scaduto					

* revisione finanziamento inopportuno ** revisione finanziamento opportuno

Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento ordinari è concesso solo qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:

- superfici forestali a destinazione produttiva o multifunzionale;
- estensione di almeno 100 ha;
- provvigione media di almeno 250 mc;
- tasso di utilizzazione del 15% nel periodo di validità del piano.

Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento semplificati è concesso solo per complessi assestamentali di estensione superiore ai 100 ha.

La Comunità Montana incentiva la predisposizione dei piani, ordinari o semplificati, per una pluralità di proprietà, possibilmente accorpate o collocate in un medesimo comparto (bacino, versante).

Eventuali nuovi Piani di Assestamento Forestali e quelli scaduti in revisioni dovranno tenere conto delle indicazioni gestionali dettate dai "modelli colturali" del Piano di Indirizzo Forestale.

Art. 16 – Pianificazione di dettaglio ed accesso ai contributi

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio riconosce l'importanza della pianificazione forestale (PIF e PAF) quale strumento per la razionale gestione del territorio forestale.

Pertanto, i proprietari e/o conduttori di proprietà forestali, pubbliche o private, che intendono usufruire dei benefici previsti dai finanziamenti pubblici si dovranno attenere alle indicazioni tecniche previste dal PAF qualora presenti, in mancanza, alle direttive espresse nelle schede dei "modelli colturali" e delle "azioni di piano". sono finanziabili con fondi pubblici esclusivamente:

Sono finanziabili esclusivamente:

- gli interventi previsti dalla carta delle azioni di piano secondo la scala di priorità individuata nella cartografia relativamente alla viabilità, alla gestione selvicolturale, alla prevenzione dei dissesti, alla prevenzione del rischio di incendio ed alla valorizzazione naturalistica;
- gli interventi previsti dalla carta delle azioni di piano secondo la scala di priorità individuata nella cartografia;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Tutti i predetti interventi sono classificati quantomeno come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli Enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.

Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi di interesse per la collettività; non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di castagneti da frutto o altre attività a prevalente finalità economica.

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

Art. 17 - Rete ecologica

Il PIF attraverso l'individuazione degli ambiti boscati di fondovalle, di fasce o macchie arborate (boschi non trasformabili di importanza naturalistica) assicura il mantenimento degli "Elementi per la rete ecologica", che concorrono a delineare il quadro di riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica di fondo valle di collegamento dei versanti montuosi (versante retico e versante orobico).

TITOLO 3 Disposizioni relativi alla trasformazione d'uso dei boschi

Art. 18 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità

Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati nei boschi cui sia stata attribuita valenza naturalistica e nei corridoi ecologici di fondovalle.

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, giusto il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008.

Gli interventi di trasformazione del bosco, di cui al comma 2 dell'art.43 della L.R. 31/2008 sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, per il territorio di propria competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa delle valanghe e della caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione deve essere inoltrata alla Comunità Montana accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.2.b) dell'allegato 2 alla D.G.R. 3002/2006 e da una dettagliata relazione forestale.

Una relazione tecnica, per trasformazioni fino a 2.000 mq, sarà predisposta secondo un modello predefinito qui allegato (Allegato 1), certificata da un tecnico abilitato.

Tale relazione verrà successivamente integrata da “relazione forestale” (ai sensi della d.g.r. 27 luglio 2006, n° VIII/3002) redatta dai tecnici forestali ed agronomi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

La richiesta di trasformazione del bosco per superfici superiori ai 2.000 mq dovrà essere supportata da apposita relazione forestale e relazione paesaggistica di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco, l'impatto del progetto definitivo comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione previste. Se necessario la Comunità Montana potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

Eventuali progetti compensativi di natura forestale dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, mentre gli interventi relativi alla viabilità, alle sistemazioni idrauliche o alla difesa del suolo potranno essere progettati, diretti e collaudati da altre figure professionali abilitate e competenti.

Art. 19 – Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

a) Trasformazioni ordinarie, localizzate nella Tav. 8 “Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi” suddivise in:

- trasformazioni di natura urbanistica (delimitazione esatta), che sono puntualmente individuate sulla citata Tav. 8.;
- trasformazioni a finalità agricola (delimitazione areale), che corrispondono ad ambiti “potenzialmente” trasformabili in relazione alle esigenze del comparto agricolo;
- trasformazioni a finalità naturalistica e paesistica (delimitazione areale) che indicano gli ambiti “potenzialmente” trasformabili per il mantenimento di sufficienti livelli di biodiversità e per il ripristino del paesaggio;

b) Trasformazioni speciali, non cartografate relative a:

- trasformazioni per opere pubbliche;
- trasformazioni speciali non comprese nei precedenti casi per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l'impossibilità di pianificazione preventiva.

Il rilascio delle autorizzazioni è comunque subordinato al rispetto e alla tutela degli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico individuati e al rispetto dei rapporti e degli oneri di compensazione qualora dovuti.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo articolo 27.

Art. 20 – Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica

Costituiscono trasformazioni ordinarie di natura urbanistica:

- Le attuali previsioni dei PRG e dei PGT consolidate e coerenti con le scelte del PTCP, le previsioni del Piano Cave in ordine all'individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi e le previsioni di livello Provinciale, Regionale e Nazionale, relative a interventi di riordino e riqualificazione urbana e territoriale ancorché non cartografate e qualificate come pubbliche;
- Le possibili e future previsioni di espansioni urbanistica in ambito forestale per il periodo di validità del P.I.F.. Tale superficie ha solo significato di localizzazione di massima infatti sarà cura di ogni Comune definire e localizzare le zone trasformabili per motivi urbanistici, in relazione al proprio progetto di governo del territorio, fino al raggiungimento di un'estensione massima, nel periodo di validità del piano, corrispondente alla superficie riportata nella colonna B della tabella seguente (Tab. 1).

TABELLA 1				
		Colonna A	Colonna B	Colonna C
N°	Comune	Trasformazioni in attuazione delle previsioni di prg/pgt - ha -	Trasformazioni urbanistiche previste dal P.I.F. - ha -	Complessivi - ha -
1	Albosaggia	3.98.52	10.59.93	14.58.45
2	Berbenno di Valtellina	10.49.07	15.00.00	25.49.07
3	Caiolo	1.25.83	7.79.28	9.05.11
4	Caspoggio	8.60.08	4.47.29	13.07.37
5	Castello dell'Acqua	8.09.11	5.76.28	13.85.39
6	Castione	1.41.73	11.23.80	12.65.53
7	Cedrasco	1.09.63	2.21.48	3.31.11
8	Chiesa in Valmalenco	39.09.49	14.50.49	53.59.98
9	Chiuro	9.94.21	11.11.14	21.05.35
10	Colorina	4.72.20	6.71.55	11.43.75
11	Faedo Valtellino	1.81.56	5.31.72	7.13.28
12	Fusine	0.79.28	1.61.49	2.40.77
13	Lanzada	18.34.64	7.03.42	25.38.06
14	Montagna	6.13.99	12.77.97	18.91.96
15	Piateda	1.74.91	9.28.59	11.03.50
16	Poggiridenti	2.35.88	1.00.00	3.35.88
17	Ponte in Valt.	5.55.22	9.06.67	14.61.89
18	Postalesio	1.36.99	7.05.18	8.42.17
19	Sondrio	9.55.12	15.00.00	24.55.12
20	Spriana	3.01.76	3.85.48	6.87.24
21	Torre S. Maria	19.68.13	5.20.04	24.88.17

22	Tresivio	11.97.44	4.50.95	16.48.39
Totali		171.04.79	171.12.75	342.17.54

Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica

Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole, prevalentemente in ambiti di medio e alto versante (es. maggenghi, vigneti e frutteti), su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono. Tali aree, che debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e normate a sensi del Titolo III della l.r.12/2005.

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei SIC/ZPS; progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; piani di assestamento forestale ecc.) o per migliorare la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico.

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l'apertura di chiarie che migliorino la funzione ecotonale, l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e cannocchiali visivi, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

Gli ambiti trasformabili a finalità agricola e naturalistica e paesistica, di cui alla Tav. 8 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi", hanno solo significato di localizzazione di massima infatti sono più estese rispetto alle aree effettivamente trasformabili, così come quantificato nella colonna A della tabella seguente (tab. 2);

TABELLA 2	Colonna A
Comune	Trasformazioni areale con finalità agricola e paesistica - naturalistica (ha)
Albosaggia	11.20.07
Berbenno di Valtellina	31.62.25
Caiolo	9.17.72
Caspoggio	9.42.71
Castello dell'Acqua	13.62.72
Castione	17.11.20
Cedrasco	4.24.52
Chiesa in Valmalenco	81.60.51
Chiuro	32.11.86
Colorina	10.28.45

TABELLA 2	Colonna A
Comune	Trasformazioni areale con finalità agricola e paesistica - naturalistica (ha)
Fusine	4.54.51
Lanzada	53.44.58
Montagna	38.82.03
Piateda	9.28.41
Poggiridenti	1.00.00
Ponte in Valt.	28.89.33
Postalesio	10.18.82
Sondrio	8.56.81
Spriana	15.31.52
Torre S. Maria	55.84.96

Faedo Valtellino	2.93.28	Tresivio	12.87.05
TOTALE - ha -	462.11.53		

Le autorizzazioni per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica sono rilasciate solo in caso di particolare interesse produttivo o ambientale e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, all'attitudine potenziale assegnata dal PIF e ai caratteri stazionali.

Le trasformazioni a finalità agricola e naturalistica e paesistica da parte di soggetti privati sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di venti anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Art. 22 - Trasformazioni speciali

Le aree suscettibili di trasformazione a fini speciali non sono rappresentate sulla Tav. 8 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi" in quanto non definibili all'attualità e, generalmente, di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di rappresentazione cartografica del PIF.

Le trasformazioni speciali sono realizzabili su tutte le superfici boscate indipendentemente dalla funzione riconosciuta ai soprassuoli.

Nella categoria delle trasformazioni speciali sono comprese le aree sottese dalla realizzazione di:

- opere pubbliche, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico-forestale, relative alla realizzazione e all'adeguamento delle infrastrutture dell'accessibilità e delle reti tecnologiche;
- opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici e infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative alla sistemazione di edifici e pertinenze di edifici, alla sistemazione della viabilità, alla creazione di apprestamenti e opere per l'approvvigionamento idrico e per altri allacciamenti tecnologici, per la sistemazione della sentieristica, la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- opere legate alla realizzazione e/o manutenzione ed adeguamento di infrastrutture con funzione antincendio boschivo previste dal Piano AIB della Comunità Montana o da quest'ultima autorizzate quali opere AIB.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione),

che la stessa non determini compromissioni dei valori naturalistico-ambientali o diminuzione della stabilità idrogeologica dei luoghi.

Art. 23 - Boschi non trasformabili

Gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008, non sono consentiti nei boschi:

- ricompresi nelle aree ricadenti in "Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico" (importanza naturalistica e paesaggistico-fruttiva);
- ricomprese all'interno delle aree di classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto una fondamentale azione di protezione idrogeologica (importanza protettiva);
- compresi dal PIF fra gli "Elementi per la rete ecologica di fondovalle";
- percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- compresi nell'elenco dei boschi da seme di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008;
- compresi nei corridoi ecologici di fondovalle;
- boschi classificati tra i tipi forestali rari o tra quelli importanti a livello di Unione Europea.

Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali di cui all'art. 22

Art. 24 - Autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi

Per ogni bosco da trasformare deve essere rilasciata specifica autorizzazione secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 3002 del 27 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il P.I.F. in funzione delle analisi condotte, delle attitudini potenziali assegnate ai diversi soprassuoli forestali, della tipologia delle opere, anche a fronte della loro localizzazione rispetto al sistema insediativo dell'area e ai livelli di naturalità delle fasce di paesaggio, attribuisce un diverso "rapporto di compensazione" ai boschi, come schematizzato nella matrice di cui allegato 2.

Art. 25 - Obbligo di compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è pari a 100 mq.

La predetta soglia è elevata a 500 mq nel caso di :

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e ricompresi in aree con destinazione urbanistica "E" (agricola-forestale) di cui alla famosa legge 765/1967

La soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di:

- opere pubbliche;
- viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 26 - Trasformazioni senza obbligo di compensazione

- Sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- Interventi presentati da aziende agricole finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura, subordinati all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di vent'anni e che tale trasformazione sia oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari;
- Il recupero o la realizzazione di sentieristica a servizio di maggenghi e/o alpeggi,
- Interventi di realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco e di piazzole temporanee per il deposito o la prima lavorazione del legname (art. 76 R.R.) purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- Opere espressamente realizzate per funzione antincendio previste dai piani AIB o autorizzate dalla Comunità Montana;
- Sentieri ed itinerari alpini che rispettino la larghezza massima prevista dalla D.G.R. 7/14016/2003 (1,20 m.);
- Interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica", se realizzati dall'Ente gestore delle aree Natura 2000 e connessi con la conservazione di Rete Natura 2000.

Art. 27 - Trasformazioni con obblighi di minima entità

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

Sono soggette ad una riduzione del 50% del costo di compensazione i seguenti interventi:

- Interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica (ad eccezione di quelli promossi dall'Ente gestore delle aree Natura 2000 che sono esonerati dagli obblighi di compensazione);

- Interventi di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- Interventi di recupero di aree colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) che fanno capo a nuclei rurali di medio o alto versante per una superficie massima di 5.000 mq; il terreno trasformato dovrà essere utilizzato a fini colturali - paesaggistici (prato, coltivo, ecc.) per almeno vent'anni;

Art. 28 – Costo degli interventi compensativi

Il costo totale di compensazione è dato dal prodotto della superficie boscata trasformata, espressa in mq, per il valore unitario a mq del costo di compensazione, ragguagliato al rapporto di compensazione, così come determinato dalla matrice di cui all'allegato 2.

Il valore unitario espresso in € per mq del costo di compensazione è dato dalla somma del costo del soprassuolo, definito dalle disposizioni che regolano la materia forestale e del costo del terreno, definito annualmente dalla commissione provinciale per gli espropri in funzione della zona agraria e dell'uso del suolo, secondo i dettati del punto 5.2 dell'allegato 2 della D.G.R. 3002/2006.

Art. 29 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile

In riferimento al comma 4 dell'art.43 della l.r.31/2008, il PIF, tenuto conto dei caratteri dei luoghi, delle tipologie forestali rilevate e delle dinamiche infrastrutturali e insediative presenti sul territorio, lette anche in riferimento alle autorizzazioni rilasciate negli scorsi anni, definisce in 342.17.54 ha il tetto massimo delle trasformazioni ordinarie di natura urbanistica assentibili durante il periodo di validità del Piano corrispondente ad un valore medio annuo di 22.81 ha.

Anche per quanto riguarda la trasformazione per finalità agricola naturalistica paesaggistica sono previsti dei limiti sulla base di superfici perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Vedi tabella 2).

Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento delle attività primarie e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di piccoli frutti, frutteti, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.).

Le trasformazioni a finalità agricola e naturalistica paesaggistica da parte di soggetti privati sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di venti anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Art. 30 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nella Tav. 8 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi" le aree prioritarie e idonee alla realizzazione degli interventi compensativi da realizzare a seguito della trasformazione del bosco (albo delle opportunità di compensazione).

Art 31 - Interventi compensativi

L'art. 43 comma 3 della l.r. 31/2008 dispone che le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedano interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

- Le sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- Interventi di manutenzione straordinaria a carico della viabilità agro - silvo - pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale;
- Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti previsti dai piani di assestamento e dal Piano di Indirizzo Forestale;
- Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
- Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

Art. 32 - Albo delle opportunità di compensazione

La Tav. 8 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi" rende conto dei luoghi idonei alla realizzazione degli interventi compensativi di tipo areale.

Tra questi, la Comunità Montana privilegerà gli interventi proposti da soggetti pubblici e coerenti con le indicazioni del PIF e dei PAF.

Art 33 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e, in particolare, per gli imboschimenti, i rimboschimenti e gli interventi di miglioramento forestale si fa riferimento all'appendice 2 dell'Allegato 2 alla D.G.R. 3002/2006.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.

Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio potrà integrare l'elenco delle specie assentite, così come inibire l'impiego di alcune specie elencate nella citata appendice.

Art. 34 - Monetizzazione e cauzione

La monetizzazione dei costi dovuti per la realizzazione degli interventi compensativi è consentita, previo assenso dei competenti Uffici, secondo le modalità stabilite al riguardo dalle vigenti disposizioni normative.

In caso contrario, il richiedente dovrà eseguire gli interventi compensativi previa approvazione del relativo progetto e stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione degli interventi come da disposizioni normative vigenti.

TITOLO 4 Rapporti con le disposizioni normative in materia di trasformazione del bosco e interventi compensativi

Art. 35 – Richiamo alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti si rimanda alla D.G.R. 3002/2006.

TITOLO 5 Prescrizioni per aree ricadenti nei Siti Natura 2000

Art. 36 Tipologie d'interventi da sottoporre a valutazione d'incidenza

Gli interventi di trasformazione a fini urbanistici e di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale sono da sottoporre a valutazione d'incidenza se ricadenti in aree SIC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanze e se non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;

Gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta (di tipo urbanistico e per attività sportive), se interferenti con corridoi primari ed elementi di primo livello della RER, necessitano di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica dei siti Natura 2000;

Per gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta che andranno ad interferire con i corridoi primari e/o gli elementi di primo livello della RER, oltre alla valutazione di incidenza, dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale, anche attraverso verifiche, monitoraggi preventivi e il coinvolgimento degli enti gestori dei Siti Natura 2000 limitrofi, al fine di limitare l'impatto e di individuare gli interventi di deframmentazione sulle aree investite e gli interventi di rinaturazione compensativa;

Art. 37 Tipologie d'interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza

Necessità di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza le tipologie d'intervento ricadenti in aree SIC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanze, se non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:

- Interventi di trasformazione di tipo agricolo;
- Interventi di trasformazione speciale relativa a opere pubbliche, opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici e infrastrutture presenti sul territorio, opere legate alla realizzazione e/o manutenzione ed adeguamento di infrastrutture con funzione antincendio boschivo;

- Interventi di allargamento della sezione stradale della viabilità agro-silvo-pastorale esistente;
- Interventi di taglio raso autorizzati in deroga.

Art. 38 Misure di mitigazione per gli interventi previsti dal PIF e ricadenti in aree SIC e/o ZPS

Qualora gli interventi previsti dal Piano di Indirizzo Forestale, ricadenti in aree SIC e/o ZPS, non siano previsti e/o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, sarà necessario adottare le seguenti misure di mitigazione:

- a) Dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere, ponendo attenzione a luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario;
- b) Dovranno essere rilasciati almeno 10 alberi morti/ha;
- c) La scelta degli alberi da lasciare all'invecchiamento indefinito dovrà ricadere su alberi rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio grossi (superiori ai 30 -50 cm a seconda delle formazioni) e esemplari particolari, ramosi, con cavità, ecc..;
- d) Rilascio di una aliquota pari al 70% di specie vegetali di interesse trofico per la fauna (Sorbo, Sambuco, Sanguinello, Lantana, Ciliegio selvatico, Nocciolo);
- e) Le aree di taglio dovranno essere alternate ad aree rifugio, caratterizzate da maggiore densità e maggiore naturalità;
- f) I progetti di trasformazione a delimitazione esatta dovranno evitare la frammentazione delle superfici forestali in area SIC e/o ZPS: l'edificazione deve porsi preferibilmente in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco;
- g) Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
- h) Dovranno essere impiegati materiali e metodologie di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili alla "ingegneria naturalistica", laddove possibile, privilegiando l'uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale;
- i) Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria (per maggior informazioni contattare il Servizio

Fitosanitario Regionale a mezzo fax al n. 02- 67404602 o con e-mail a infofito@ersaf.lombardia.it);

- j) L'uso della viabilità agro-silvo-pastorale dovrà essere regolamentato al fine di evitare usi impropri con mezzi motorizzati;

II – PARTE GENERALE
NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE
INDIVIDUATE DAL PIF

TITOLO 1 - GENERALITÀ

Capo 1) Disposizioni generali - "vedi R.R 5/2007"

TITOLO 2 - PROCEDURE

Capo 1) Istanza - "vedi R.R 5/2007"

Capo 2) Allegati tecnici all'istanza - "vedi R.R 5/2007"

Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi - "vedi R.R 5/2007"

TITOLO 3 - GESTIONE DEI BOSCHI

Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali

Dopo il comma 4ter è aggiunto il seguente comma 5:

5 - *Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione degli indirizzi selvicolturali previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:*

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*
- d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*
- e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
- f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.*

Sezione 1 - Regole generali sugli interventi di gestione - "vedi R.R 5/2007"

Sezione 2 - Prevenzione dei danni e dei pericoli - "vedi R.R 5/2007"

Sezione 3 - Altre disposizioni - "vedi R.R 5/2007"

Capo 2) Selvicoltura - "vedi R.R 5/2007"

Sezione 1 - Norme generali per tutti i boschi

Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia

Il comma 4, il secondo capoverso è così sostituito:

4 - *Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato con modalità a strisce o ad aree circolari secondo le indicazioni di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.*

Al comma 5, la lettera l) è così sostituita:

1 - *Lariceti pascolati, ossia rade fustaie di larice, con sottobosco erbaceo, in continuità con le praterie di alpeggi e maggenghi, sfruttate periodicamente con il pascolo bovino”.*

Il comma 6 è così sostituito:

6 - *Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce o con aree circolari, indipendentemente dalla pendenza del versante, a condizione che ciascuna tagliata realizzata disti almeno 100 metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. La superficie di ciascuna tagliata può avere ampiezza massima pari al doppio della statura (o altezza dominante) e larghezza massima pari ad una volta e mezza la statura (o altezza dominante). L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.*

Al comma 7, la lettera b) è così sostituita:

b - *Tremila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, peccete montane, peccete secondarie, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale”*

Sezione 2 - Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale – “vedi R.R 5/2007”

Sezione 3 - Norme specifiche per le aree protette

Art. 48) Misure di conservazione per i siti natura 2000

L'intero articolato è così sostituito:

- 1 - *Le attività selvicolturali da eseguirsi nei siti natura 2000 devono rispettare le seguenti prescrizioni:*
- a) *il progetto di taglio di cui all'art. 14, ove previsto, deve contenere un approfondimento delle fasi di cantiere, ponendo attenzione a luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario;*
 - b) *in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione, in posizione tale che non costituiscano pericolo per persone o manufatti;*
 - c) *in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:*
 - 1) *per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;*
 - 2) *per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;*
 - 3) *nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;*
 - 4) *nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63*
 - d) *devono essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;*
- 2 - *I tagli a raso autorizzati in deroga ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 39 comma 6, qualora non siano conformi ai piani di gestione dei siti natura 2000, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza.*

Capo 3) Rimboschimenti d imboschimenti - “vedi R.R 5/2007”

Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi - “vedi R.R 5/2007”

Sezione 1 - Difesa fitosanitaria - “vedi R.R 5/2007”

Sezione 2 - Difesa dagli incendi - “vedi R.R 5/2007”

Capo 5) Pascolo in bosco

Art. 57) Limiti al pascolo in bosco

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 ter:

2 ter - Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è consentito per greggi composti in numero massimo da dieci esemplari; per greggi più numerosi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Ente Forestale.

Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie - “vedi R.R 5/2007”

Capo 7) Altri vincoli - “vedi R.R 5/2007”

TITOLO 4 - GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Capo 1) Gestione della vegetazione - “vedi R.R 5/2007”

Capo 2) Terreni agrari - “vedi R.R 5/2007”

Capo 3) Pascolo in aree non boschive - “vedi R.R 5/2007”

TITOLO 5 - INFRASTRUTTURE FORESTALI E ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale - “vedi R.R 5/2007”

Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei

Art.73) Gru a cavo

Il comma 7 è così sostituito:

7 - Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri. La spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri, salvo nel caso in cui più linee d'esbosco abbiano come punto d'arrivo la medesima piazzola di esbosco o di deposito; in questo caso, il limite di quaranta metri è valido solo per i terzi superiori (nel caso di esbosco a valle) o inferiori (nel caso di esbosco a monte) dello sviluppo in lunghezza della linea.

Capo 3) Altre norme

Art. 76) Infrastrutture forestali temporanee

Al comma 1, la lettera c) è così sostituita:

c - comportare movimenti di terra non superiori a duecento metri cubi per singolo tracciato e non superiori a cento metri cubi per singolo piazzale di deposito.

Allegato 1

- Relazione tecnica “tipo” per trasformazioni di ambiti boscati fino a 2.000 mq -

1 – DATI DESCRITTIVI**Proprietà**

<i>Nome proprietà</i>	
<i>Comune amministrativo</i>	
<i>Provincia</i>	
<i>Ente delegato competente</i>	

Committente

<i>Committente:</i>	
<i>Indirizzo:</i>	
<i>Telefono:</i>	

Tecnico incaricato

<i>Tecnico Incaricato</i>	
<i>Qualifica del Tecnico</i>	
<i>Albo professionale</i>	
<i>Provincia</i>	

2 – OPERE DI PROGETTO PROPOSTE

<i>Tipologia</i>	
<i>Breve descrizione</i>	
<i>Funzione</i>	
<i>Tecniche realizzative adottate</i>	
<i>Accorgimenti adottati per ridurre l'impatto delle opere proposte sul paesaggio</i>	

2 - LOCALIZZAZIONE*(si allegano corografia - scala 1: 10.000 e planimetria di mappa in scala adeguata)***Generalità**

<i>Provincia</i>	
<i>Comune amministrativo</i>	
<i>Località</i>	
<i>Altitudine media (m. s.l.m.)</i>	
<i>Accessibilità</i>	

Riferimenti catastali

<i>Comune Censuario</i>	
<i>Foglio</i>	
<i>Mappali</i>	
<i>Comune Censuario</i>	
<i>Foglio</i>	
<i>Mappali</i>	
<i>Comune Censuario</i>	
<i>Foglio</i>	
<i>Mappali</i>	

Documentazione fotografica - vista d'insieme dell'ambito di progetto

<i>foto 1</i>	<i>foto 2</i>

3 - AMBITI INTERESSATI DALLE OPERE

Descrizione ambito d'intervento

- Analisi estesa all'insieme del territorio interessato dalle opere di progetto

<p>Macroarea (Retica, Orobica, Valmalenco)</p>	
<p>* Conteso del paesaggio</p>	
<p>**Tipologie forestali più rappresentate</p>	

* Area urbana, area industriale, area agricola, area boscata, ecc
 ** Come illustrato nelle cartografie di Piano di Indirizzo Forestale

Caratteristiche della zona di progetto

- Analisi relativa al territorio oggetto di alterazione dei caratteri naturali

<p>Descrizione</p>	
<p>* Area interessata dalle opere</p>	
<p>** Tipi forestali eventualmente interessati dalle opere</p>	

* Aree urbanizzate (strade, piazzali, ecc.), aree sterili, aree incolte, prati, cespuglieti, boschi, ecc.
 ** Come illustrato nelle cartografie di Piano di Indirizzo Forestale

Superfici interessate dalle trasformazioni di progetto

Superficie non boscata - mq	
Superficie boscata - mq	
Superficie complessiva - mq	

Note	
------	--

Documentazione fotografica – dettaglio dell’ambito di progetto

<i>foto 3</i>	<i>foto 4</i>

4 -ALTERNATIVE POSSIBILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' PROGETTUALI

Descrizione

--

5 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DETTAGLIATA DEI BOSCHI EVENTUALMENTE INTERESSATI DALLE REALIZZAZIONI PROPOSTE

<i>foto 5</i>	<i>foto 6</i>

<i>foto 7</i>	<i>foto 8</i>

Lì _____

IL TECNICO INCARICATO

6 – ANALISI DELLE SUPERFICI INTERESSATE DALLE OPERE DI PROGETTO

Paragrafo da compilarsi a cura del Tecnico Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

La superficie di progetto

Modalità di determinazione delle aree di progetto

Superficie complessiva interessata (mq)

“Uso suolo” attuale area

Bosco ceduo (mq)	Bosco fustaia (mq)	Neoformazioni boscate (mq)	Prati e/o pascoli (mq)	Incolti e/o aree sterili (mq)	*Altre categorie (mq)
---------------------	-----------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Area di occupazione opera
(Totale - mq)

--	--	--	--	--	--

*Specifica altre categorie

La superficie forestale soggetta a trasformazione d'uso

Forma di governo del bosco	Tipologia forestale	Superficie in trasformazione - mq

Superficie complessiva in trasformazione (mq)	Trasformazione permanente (mq)	*Trasformazione temporanea (mq)

*La trasformazione temporanea è soggetta ad un periodo transitorio in assenza di vegetazione forestale massimo di _____ mesi, (_____ stagioni vegetative).

Lì _____

IL TECNICO INCARICATO

Allegato 2 – Matrice per la determinazione del rapporto di compensazione

CATEGORIA FORESTALE	CATEGORIE D'INTERVENTO	Usò agricolo	Fabbricati ad uso agricolo	Usò aree estrattive	Usò commerciale - produttivo - industriale	Usò infrastrutture di trasporto	Usò infrastrutture di trasporto (VASP)	Usò polifunzionale	Usò residenza	Usò servizi pubblici	Usò turistico ricettivo	Usò verde privato
		1	1,3	2	2	1,3	1	1	1,3	1	1,7	1,3
CLASSE A	2	2,0	2,6	4,0	4,0	2,6	2,0	2,0	2,6	2,0	3,4	2,6
CLASSE B	1,7	1,7	2,2	3,4	3,4	2,2	1,7	1,7	2,2	1,7	2,9	2,2
CLASSE C	1,3	1,3	1,7	2,6	2,6	1,7	1,3	1,3	1,7	1,3	2,2	1,7
CLASSE D	1	1,0	1,3	2,0	2,0	1,3	1,0	1,0	1,3	1,0	1,7	1,3

CATEGORIA FORESTALE → suddivide tutta la superficie forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio in quattro classi principali. Nella matrice, a ciascuna classe, viene attribuito un valore diverso, determinato in funzione della valenza e della diffusione sul territorio delle "Categorie Forestali" che vi sono ricomprese.

CLASSE A	Abieteti; Alneti; Castagneti da frutto; Cembrete; Faggete; Piceo-faggeti; Larici-cembrete.
CLASSE B	Aceri-frassineti ed Aceri tiglieti (eccetto le neoformazioni); Formazioni di maggiociondolo alpino; Lariceti; Mughete; Querceti; Rimboschimenti di latifoglie.
CLASSE C	Castagneti; Corileti; Peccete; Pinete di Pino silvestre.
CLASSE D	Betuleti; Formazioni antropogene (robinieti); Formazioni di pioppo tremulo; Formazioni preforestali; Neoformazioni; Rimboschimenti di conifere fuori areale.

CATEGORIA D'INTERVENTO → tutti gli interventi che possono determinare trasformazione di "superficie boscata" sono stati schematizzati in 10 categorie funzionali. A ciascuna categoria viene attribuito un valore differente determinato sulla base dell'impatto della nuova opera realizzata sul territorio.

Uso agricolo	Interventi finalizzati al recupero di superfici agricole (es. cambio di destinazione di suolo forestale per impianto frutteto).
Fabbricati ad uso agricolo	Interventi finalizzati alla realizzazione di fabbricati a supporto dell'attività agricola (es. cambio di destinazione di suolo forestale per realizzazione di una stalla).
Uso aree estrattive	Interventi previsti dal piano cave e/o interventi per ampliamento o realizzazione di discariche.
Uso commerciale - produttivo - industriale	Interventi per la realizzazione di strutture ad uso commerciale - produttivo o industriale e/o di infrastrutture annesse (es. realizzazione di un capannone e/o realizzazione di un parcheggio a servizio di un supermercato).
Uso infrastrutture di trasporto (non VASP)	Realizzazione di infrastrutture non previste dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale.
Uso polifunzionale	Realizzazione di aree attrezzate con funzione ludiche ricreative e sportive.
Uso residenza	Interventi per la realizzazione e/o l'ampliamento di strutture e/o complessi residenziali.
Uso servizi pubblici	Interventi per la realizzazione di parcheggi, infrastrutture di servizio (acquedotti, ecc.), strutture (ospedali, ecc.), attrezzature ed impianti tecnologici di interesse comune (impianti di depurazione).
Uso turistico ricettivo	Interventi da realizzarsi esclusivamente nelle aree di competenza delle strutture alberghiere e ristorative (ampliamento strutture, realizzazione nuove aree recettive e/o nuove infrastrutture, ecc.)
Uso verde privato	Ampliamento o nuova realizzazione di spazi verdi connessi a strutture urbane e/o residenziali di proprietà privata.